

COMUNE DI GIARRE
Provincia di Catania

REGOLAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Nomina e composizione del Nucleo di Valutazione
- Art. 3 Dipendenza gerarchica e responsabilità
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 La valutazione del personale dirigenziale dell'Ente
- Art. 6 Strutture di supporto
- Art. 7 Accesso ai documenti
- Art. 8 Rapporti tra Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione
- Art. 9 Codice di comportamento
- Art. 10 Soggetti preposti alla valutazione
- Art. 11 Comunicazione e conciliazione della valutazione
- Art. 12 Compenso e durata
- Art. 13 Disposizioni finali

ART. 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/07/1999;
- b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento locale";
- c) dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

ART. 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da un presidente e da due componenti, nominati fiduciariamente dal Sindaco con proprio provvedimento, tenuto conto delle funzioni da espletare e dei programmi dell'Amministrazione.

ART. 3

DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA'

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 4

FUNZIONI

1. L'attività del Nucleo di Valutazione ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) la valutazione delle prestazioni del personale dirigente dell'ente;
- b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione e la relativa relazione annuale al Sindaco;

- e) il rilievo di eventuali criticità del sistema da comunicare alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità;
- d) la correttezza dell'utilizzo delle premialità previste dal D. Lgs. n. 150/2009;
- e) la corretta applicazione delle direttive e prescrizioni della Commissione Nazionale;
- f) la promozione e l'attestazione degli obblighi della trasparenza;
- g) la verifica delle buone pratiche;
- h) la verifica annuale del clima interno e del benessere organizzativo con la valutazione dal basso;
- i) il supporto in materia di valutazione di tutto il personale dipendente dell'ente;
- j) la validazione della relazione al rendiconto della Gestione sulla Performance, condizione necessaria per la redistribuzione delle premialità ipotizzate al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009.

ART. 5

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE

1. La valutazione del personale dirigente riguarda:
 - a) Il rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel PEG e o nel Piano degli Obiettivi dell'ente;
 - b) I comportamenti manageriali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato;
 - c) L'applicazione di altre eventuali tipologie di valutazione considerate nel Sistema di Misurazione e di Valutazione adottato nello stesso Nucleo.
2. L'attività di valutazione del personale apicale comporta l'erogazione della retribuzione di risultato, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in termini di Performance Individuale ed Organizzativa, l'orientamento delle prestazioni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, la valorizzazione e promozione dello sviluppo professionale degli stessi nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di trasparenza, integrità ed imparzialità della gestione amministrativa.
3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo del dirigente, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi. Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.

ART. 6

STRUTTURA DI SUPPORTO

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale di dipendenti per il supporto amministrativo, che hanno il compito di verbalizzare le riunioni e di svolgere attività di raccolta, studio, ricerca ed elaborazione di documenti, prospetti e dati statistici economico – finanziari, amministrativi etc.

ART. 7

ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Per la propria attività il Nucleo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente prodotti dai dirigenti, dai dipendenti di supporto amministrativo, dall'Ufficio Controllo di Gestione, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purchè identificabile.
2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

ART. 8

RAPPORTI TRA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D. Lgs 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati del Controllo di Gestione.
2. Il Nucleo di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'ente specifici report e indicatori ai fini dell'esercizio della propria attività.

dalla richiesta.

Ogni valutazione dovrà essere comunicato al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via mail, il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni

COMUNICAZIONI E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE

ART. 11

- i dirigenti per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti dell'ente;
 - il Nucleo di Valutazione per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti;
 - quanto attiene agli indirizzi e direttive di carattere generale;
 - la Commissione Nazionale per la Valutazione, Trasparenza ed Integrità (CIVT) per quanto attiene agli indirizzi e direttive di carattere generale;
- Sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

ART. 10

- soggetto, sia interno che esterno dell'Ente, sull'attività svolta.
- 3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno dell'Ente, sull'attività svolta.
 - 2) I risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
 - 1) L'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- I) L'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- norme:
- Il) I componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti

CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 9

Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione al Sindaco.

ART. 12 COMENSO E DURATA

1. Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso annuo, determinato dal Sindaco con l'atto di nomina. Il compenso è considerato onnicomprensivo di spese, contributi, viaggi e soggiorni vari.
2. Il presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione restano in carica per il periodo fissato nell'atto di nomina, non superiore ad anni cinque; in ogni caso essi decadono automaticamente all'atto della cessazione del mandato del Sindaco.
3. Il presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del Sindaco e solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente regolamento.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto Regioni e delle Autonomie Locali nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. La mancata nomina del Nucleo di Valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.